



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE

IL SINDACO
Dott. Renzo LOTTO

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe SPARACIO

Approvato con delibera di Giunta comunale n° 109 di reg. del 24/11/2015

INDICE

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI	pag. 3
ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO	pag. 3
ART. 3 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO	pag. 4
ART. 4 – SUDDIVISIONE DEL FONDO	pag. 5
ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO	pag. 5
ART. 6 –RAPPORTI CON ALTRI ENTI	pag. 5
ART. 7 –RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL’80%	pag. 6
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO	pag. 6
ART. 9 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’	pag. 7
ART. 10 – ATTIVITA’ AFFIDATA A PROGETTISTI ESTERNI	pag. 7
ART. 11 – ABILITAZIONE ALLA FIRMA DEI PROGETTI	pag. 7
ART. 12 – PROPRIETÀ DEI PROGETTI	pag. 7
ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 7
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 8

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificati dal D.L. n. 90/2014 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo") sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.
3. Si specifica che l'incentivo così determinato si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione (compresi oneri riflessi ed eventuali spese necessarie per sopralluoghi effettuati dal R.U.P., dal Direttore Lavori o da loro collaboratori presso i cantieri).
4. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
5. Nel quadro economico dell'opera pubblica, dovrà essere indicato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato:
 - per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie fasi progettuali ed esecutive, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - per il restante 20% all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
6. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte all'interno. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7-bis del D.lgs. n. 163/2006. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera, al netto delle somme a disposizione, IVA e spese tecniche escluse, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali, ad esempio, gli imprevisti (netto) e quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.
2. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile del procedimento, il progettista, il coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 in fase di progettazione, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, il collaudatore, nonché tra i collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente, tenendo conto in ogni caso delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica relativa ai ribassi percentuali di offerta in occasione dell'appalto.
4. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a 6 mesi ed un giorno e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva, collaudo.
5. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.
6. Nel caso di prestazioni professionali affidate in tutto od in parte a professionisti esterni, il RUP e le figure professionali interne, che partecipano attivamente alla realizzazione dell'intervento hanno diritto

alla corresponsione dell'incentivo per la quota prevista al successivo ART. 7, comma 2 e a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

ART. 3 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Fermo restando quanto pattuito anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 114/2014, le parti definiscono di quantificare il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri e modalità di seguito riportati:

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	ALIQUOTA MASSIMA DA APPLICARSI IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' OPERA	
	ELEVATA	ORDINARIA
DA €0 A €300.000	2,00%	1,85%
DA €300.001 A €500.000	1,90%	1,75%
DA €500.001 A €1.000.000	1,80%	1,65%
OLTRE €1.000.001	1,70%	1,55%

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, la complessità dell'opera è così determinata:

- complessità elevata: edifici, impianti o infrastrutture e loro pertinenze informati a elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche o anche interventi in ambienti ove sussistano vincoli di qualsiasi genere (es. paesaggistico, monumentale, PAI, idrogeologico, forestale, etc);

- complessità ordinaria: edifici o infrastrutture e loro pertinenze informati a medio o basso impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche e comunque privi di vincoli di qualsivoglia natura.

3. I progetti di opere o lavori pubblici da ammettere all'incentivazione, con esclusione in ogni caso delle attività manutentive¹, devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che l'opera o il lavoro siano finanziati e che si sia giunti, quantomeno, alla pubblicazione del bando di gara o alla spedizione delle lettere di invito.²

¹ Sul punto si veda Corte dei Conti Veneto 393/2015/PAR del 9 settembre 2015 che sulla possibilità di compensare le attività di progettazione inerenti le attività di manutenzione, ha chiarito che le numerose pronunce intervenute in argomento hanno enucleato alcuni principi che possono essere così compendiate:
a) la possibilità di corrispondere l'incentivo è limitata all'area degli appalti pubblici di lavori e non si estende agli appalti di servizi manutentivi;

b) in ragione della natura eccezionale della deroga, l'incentivo non può riconoscersi per qualunque intervento di manutenzione straordinaria/ordinaria, ma solo per lavori finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica e sempre che alla base sussista una necessaria attività progettuale (ancorché non condizionata alla presenza di tutte e tre le fasi della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva);

c) vanno esclusi dall'ambito di applicazione dell'incentivo tutti i lavori per il cui affidamento non si proceda mediante svolgimento di una gara (come in caso di lavori eseguiti in economia).

A seguito dei nuovi principi contenuti nel citato d.l. 90/2014, pertanto, l'indirizzo che valorizza il tenore letterale della norma fonda l'espressa esclusione della riconoscibilità dell'incentivo di progettazione all'intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, e ciò a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione.

² L'ancoraggio del compenso alla base di gara implica che si deve giungere, quantomeno, alla pubblicazione del bando ovvero alla spedizione delle lettere di invito, operazione che, a sua volta, presuppone il finanziamento. In caso di mancato finanziamento, infatti, è impossibile redigere il quadro economico dell'opera e, quindi, prevedere

ART. 4 – SUDDIVISIONE DEL FONDO

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente ART. 3, è ripartito, per ciascun opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Nella quota dell'80% rientrano anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (contributi INPS, ex INPDAP, INAIL e, se dovuti, DS)³.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente ART. 3, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente ART. 4, comma 1, il personale interessato è quello individuato all'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in organico all'amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.
2. Il Responsabile del servizio individua, con specifico provvedimento, per i lavori che richiedano attività di progettazione e/o siano inseriti nell'elenco annuale e triennale dei lavori o nel PEG, il Responsabile unico del Procedimento. Qualora non diversamente nominato, la responsabilità del procedimento, resta in capo al medesimo Responsabile.
3. Il Responsabile unico del Procedimento, costituisce il Gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività: Progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori, Collaudo/Regolare Esecuzione. Inoltre per ogni attività individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto. Nel predetto prospetto sono indicate le attività da svolgere, i tempi, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare.
4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
5. Per esigenze specifiche o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro particolarmente gravosi, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri uffici, nonché tecnici esterni.
6. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

ART. 6 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri enti, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per la progettazione.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti che richiedessero all'amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro ente, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

la spesa anche per il compenso dei dipendenti. In tal senso si era già espresso il Ministero delle Infrastrutture, con il Decreto n. 84 del 17 marzo 2008 e la posizione è stata, di recente, ribadita dalla Corte dei Conti Campania con la deliberazione n. 17/2013 del 31 gennaio 2013.

³ In tal senso si è espressa la Ragioneria Generale dello Stato, nella relazione sulle risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spesa di personale del Comparto Regioni – Enti Locali, relativa all'anno 2011 e, recentemente, Corte dei Conti Lombardia/276/2015/PAR del 11.09.2015.

4. Spetta al dipendente comunicare all'amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri enti, avendo cura di segnalare, in particolare, il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'80%

1. La quota dell'80% (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi), determinata con le modalità di cui al precedente ART. 3, comma 1, è ripartita come segue:

Attività	%	
Responsabile del procedimento	37,00%	80,00%
Collaboratori/Supporto al Rup	15,00%	
Progettazione (se dotati di collaboratori/supporto) il 20% é destinato ai collaboratori	10,00%	
Coordinatore sicurezza in progettazione	2,00%	
Direzione lavori e collaudi	10,00%	
Coordinatore sicurezza in esecuzione (se dotati di collaboratori il 20%) è destinato ai collaboratori/supporti	2,00%	
Collaudo o redazione del certificato di regolare esecuzione	4,00%	

2. In caso di prestazioni ed attività di progettazione solo parzialmente svolte all'interno, la quota di cui al precedente comma 1, sarà liquidata al progettista, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al Gruppo di Lavoro e ai collaboratori, limitatamente alle seguenti percentuali⁴:

INCIDENZA PRESTAZIONE SULLE FASI DI PROGETTAZIONE		%
1	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	20%
2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	50%
3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30%

3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico è tenuto ad accertare ed approvare con propria determinazione le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati ed il riparto degli incentivi. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.

2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del servizio tecnico del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio Personale che provvede con propria determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento entro la prima mensilità utile.

3. Per le attività di progettazione la liquidazione è effettuata a condizione che l'opera o il lavoro siano finanziati e successivamente alla pubblicazione del bando di gara o alla spedizione delle lettere di invito.

4. Per la direzione lavori ed il collaudo/regolare esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente

⁴ Per poter procedere alla corresponsione dell'emolumento in questione, l'amministrazione deve adottare una propria regolamentazione nella quale disciplinare, fra le altre cose, anche la diversificazione della percentuale del compenso in relazione al fatto che la progettazione sia effettuata all'interno o all'esterno dell'amministrazione. L'incentivo stabilito al massimo quando la progettazione non viene effettuata dai dipendenti dell'ente, ma da professionisti esterni, infatti, comporta danno erariale, come chiarito da Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 801 del 28 settembre 2007.

alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regular esecuzione.

ART. 9 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività descritte nel presente Regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Il personale incaricato della progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
3. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente Regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento comunale.
4. Al comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'amministrazione sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali e alle altre attività previste dal presente.

ART. 10 – ATTIVITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTI ESTERNI

1. Previa verifica dell'assenza all'interno della propria pianta organica di professionalità adeguate e che a tale carenza non si possa sopperire con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane, gli incarichi di progettazione possono essere conferiti a professionisti esterni.
2. Nell'ipotesi disciplinata al precedente comma, le rispettive quote del fondo incentivante, sono devolute in economia, costituendo un risparmio per l'amministrazione.

ART. 11 - ABILITAZIONE ALLA FIRMA DEI PROGETTI

1. I dipendenti incaricati delle attività di progettazione dovranno essere muniti dell'abilitazione professionale o altro specifico titolo, nel rispetto delle normative vigenti.
2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione professionale, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora, ai sensi dell'art. 253, comma 16, del D.Lgs. n. 163/2006, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico, abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione per almeno cinque anni presso un'amministrazione aggiudicatrice tenuta ad applicare la normativa del codice dei contratti.

ART. 12 - PROPRIETÀ DEI PROGETTI

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, sollevando, comunque, da ogni e qualsiasi responsabilità i progettisti stessi per le modifiche o varianti apportate.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto riguarda la liquidazione dell'incentivo relativo ad opere risalenti in parte ad un momento antecedente e in parte ad un momento successivo all'entrata in vigore della legge 11/08/2014, n. 114, deve essere corrisposto sulla base della normativa vigente al momento in cui il diritto all'incentivo (*rectius* lo specifico atto o l'attività che dà diritto all'incentivo) è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, a condizione che l'atto superi positivamente i successivi controlli che ne attestino la regolarità e consentano l'affidamento dei lavori e l'avvio della gara, controlli che, rimanendo adempimenti estranei alla prestazione lavorativa del dipendente, potranno pertanto intervenire anche successivamente alla data di entrata in vigore della riforma. In questi casi la misura dell'incentivo dovrà essere parametrata ai giorni di attività svolta prima o dopo l'entrata in vigore della riforma.⁵

⁵ Si vedano Direttiva del Segretario comunale n. 3 del 27.10.2015 e Corte dei Conti Lombardia/276/2015/PAR datata 11.09.2015, Corte dei Conti Lombardia/191/2015/PAR e Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie- n. 7/2009/QMIG dell'8 maggio 2009.

2. In ogni caso il calcolo del fondo incentivante dovrà essere rapportato esclusivamente alla base di gara e, in nessun caso, potrà essere parametrato all'importo oggetto del contratto, né a quello risultante dallo stato finale dei lavori.
3. L'incentivo complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. In ogni caso il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.
5. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
6. Le risorse disciplinate nel presente dovranno essere previste nel fondo a gestione autonoma connesso alla singola opera pubblica e regolata dal presente regolamento e non nell'ordinario fondo di cui all'art. 15, co. 1, lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, che presenta modalità di costituzione e gestione basate su diversi presupposti.⁶
7. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.
8. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti negli enti.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti nell'ente e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente
2. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto
3. Il presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo informatico del comune.
4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

⁶ Si veda sull'argomento Corte dei Conti Lombardia/276/2015/PAR datata 11.09.2015.